

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FUMAGALLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	469
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	469
PRESIDENTE 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 481	
AMATUCCI . . . . .	470, 472, 474, 475, 476, 479
CAPALOZZA . . . . .	471
FODERARO, <i>Relatore</i> 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481	
LECCISO . . . . .	472
BRUNO . . . . .	472
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 472, 474, 475, 476, 477, 480	
MARZI . . . . .	477
FUMAGALLI . . . . .	479
CONCETTI . . . . .	480

**La seduta comincia alle 9.**

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Murdaca.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: **Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.**

Passiamo all'articolo 102:

« L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti, con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo, riscossi e da recuperare, nonché delle somme riscosse a titolo di deposito per l'eventuale raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile, o per le spese degli atti esecutivi.

In apposite e distinte colonne deve altresì annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.

Le somme iscritte debbono essere addizionate alla fine di ciascuna pagina e le addizioni debbono essere chiuse alla fine di ogni mese con la indicazione in tutte lettere del totale delle riscossioni.

A margine degli atti originali e delle copie l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

dell'eventuale deposito, di cui al primo comma, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 103:

« L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indichi i diritti e le indennità in misura inferiore a quella percepita, è punito, salva l'azione penale, con l'ammenda disciplinare.

All'ammenda stabilita nel comma precedente può essere aggiunta, nei casi più gravi, la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni. In caso di abitudine nella infrazione si può far luogo alla destituzione.

Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravità dei fatti lo esiga, la sospensione preventiva di cui all'articolo 55 può essere ordinata, oltre che dal Ministro per la grazia e giustizia, dal primo presidente della Corte di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti a quell'ufficio e dal primo presidente della Corte di appello negli altri casi, sempre sentito il pubblico ministero ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 104:

« I primi presidenti delle Corti, i presidenti dei tribunali, i pretori esercitano la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari per assicurare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni, e danno all'uopo all'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente, tutte le disposizioni che ravvisano opportune al fine di impedire le frodi e le omissioni. Qualora queste fossero commesse, le dette autorità devono promuovere le sanzioni del caso riferendone in via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia.

Fermo quanto è innanzi disposto, la vigilanza dei primi presidenti delle Corti, dei presidenti dei tribunali, e dei pretori, viene esercitata con ispezioni mensili da attestarsi con apposizione del visto sui registri medesimi.

Nelle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari disposte dal Ministero di grazia e giustizia, l'ispettore può essere autorizzato a farsi assistere da

un ufficiale giudiziario della Corte di cassazione o di Corte di appello ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 105:

« Nei primi sette giorni del mese di febbraio gli ufficiali giudiziari debbono depositare nell'archivio dell'ufficio giudiziario cui sono addetti i registri dell'anno precedente.

In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere addetto all'archivio annota la data del deposito ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 106:

« Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale prescrizione sono punite, salve le pene disciplinari, ai termini dell'articolo 131 della predetta legge ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 107:

## CAPO III.

## RETRIBUZIONI

SEZIONE I. — *Proventi e percentuali.*

## ART. 107.

« Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

1°) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

2°) con una percentuale sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, in ragione di tale percentuale:

del 14 per cento sui primi 2.000.000 di lire dell'ammontare annuo dei crediti recuperati da ciascun ufficiale giudiziario;

dall'8 per cento sulla quota eccedente i 2.000.000 di lire fino a lire 4.000.000;

del 4 per cento sulla quota eccedente i 4.000.000 di lire fino a lire 6.000.000;

del 2 per cento sulla quota eccedente i 6.000.000 di lire ».

AMATUCCI. Le disposizioni contenute nell'articolo 107 mi inducono a richiamare la

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

vostra attenzione. Il sistema adottato dal Governo sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi in ragione del 14, 8, 4 e 2 per cento, a seconda della somma che va da un minimo di due milioni ad un massimo di sei milioni, comporta secondo me una tale contabilità e di conseguenza anche una tale spesa, per cui non vedo la necessità — specialmente in considerazione del fatto che la relazione dichiara di voler snellire il sistema e arrivare alla formazione di un organico preciso, superando le difficoltà della legge del 1924 — di allontanarci dal sistema di percentuali che tuttora esiste. Oggi l'ufficiale giudiziario percepisce una percentuale quasi del diciotto per cento, che viene così suddivisa: il dieci per cento all'ufficiale giudiziario e il 7,50 per cento all'aiutante.

Ora io sono del parere che questo articolo 107 debba essere completamente soppresso e sostituito con un nuovo testo che possiamo concordare dopo aver sentito il parere del rappresentante del Governo e quello dell'onorevole relatore, nel senso di mantenere ferma, almeno, la percentuale del 17,50 che potremmo arrotondare al 18 per cento, stabilendo che il 10 per cento vada all'ufficiale giudiziario e l'8 per cento all'aiutante. Negli uffici dove vi è un solo ufficiale giudiziario o un solo aiutante l'intera percentuale del 18 per cento, che costituisce la remunerazione della sua attività, dovrebbe andare interamente all'interessato. Negli uffici, poi, in cui vi sono più ufficiali giudiziari o un ufficiale giudiziario con aiutanti, la ripartizione dovrebbe essere fatta in base ai criteri che ho esposto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Capalozza, Borioni e Bruno hanno presentato il seguente emendamento:

*« Sostituire alle parole da: tale percentuale, alla fine, con le altre: del 16 per cento ».*

*« Aggiungere il comma seguente:*

*« Detta percentuale è comprensiva anche della quota di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui al n. 2 del successivo articolo 154 ».*

**CAPALOZZA.** Sostanzialmente i motivi del mio emendamento sono quelli stessi che hanno determinato l'intervento del collega Amatucci. Si tratterebbe di evitare delle confusioni e complicazioni. Io comprendo che v'è anche un aumento nella percentuale, ma penso che sarebbe compensato dalla semplificazione che ne deriverebbe. La cosa più im-

portante mi sembra sia costituita dal capoverso che io propongo di aggiungere, secondo cui la percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui al successivo articolo 154.

**AMATUCCI.** Aderisco senz'altro all'emendamento Capalozza, ma non comprendo la ragione del 16 per cento, in quanto verremmo ad accettare una percentuale inferiore a quella che attualmente percepiscono gli ufficiali giudiziari, che è del 17,50 per cento e che, per agevolare le operazioni contabili, avevo proposto di portare al 18 per cento, con la ripartizione seguente: 10 per cento agli ufficiali giudiziari, 8 per cento agli aiutanti.

Aderisco, quindi, all'emendamento, ma propongo che la percentuale sia del 18 per cento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Foderaro ha proposto il seguente emendamento:

*« Sostituire l'alinea 2 col seguente:*

*2°) con una percentuale sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato in ragione del 15 per cento.*

*« Tale somma è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti degli ufficiali giudiziari ».*

**FODERARO, Relatore.** Parlo come presentatore dell'emendamento, ma anche come relatore. Sostanzialmente l'emendamento mira ad eliminare tutte quelle graduazioni contenute nel testo governativo. La percentuale che io propongo sia devoluta agli ufficiali giudiziari è complessivamente del 15 per cento. Questa percentuale oltre che riferirsi ai crediti recuperati sui campioni civili, penali ed amministrativi si estende anche alle somme introitate dall'erario per effetto della vendita di corpi di reato; ipotesi questa che non è contemplata dal testo governativo. La misura esatta della percentuale mi pare possa essere fissata nel 15 per cento. Gli ufficiali giudiziari infatti debbono corrispondere la terza parte agli aiutanti ufficiali giudiziari, sicché sostanzialmente essi prendono meno del 9 per cento, in quanto si deve tenere conto della soprattassa del 10 per cento stabilita dall'articolo 140.

Si è osservato che fissando la misura della percentuale nel 18 per cento vi sarebbe una maggiore semplicità di calcolo. Questo non sarebbe esatto se la misura dovesse essere quella proposta dall'onorevole Capalozza, del 16 per cento. Il 15 per cento semplificherebbe invece le operazioni di calcolo riferite a quel

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

terzo dovuto agli aiutanti degli ufficiali giudiziari. Mi pare possa quindi essere da tutti accettata la misura del 15 per cento, escludendo quella del 18 per cento, in considerazione delle grosse somme che possono essere introitate per effetto della vendita dei corpi di reato.

AMATUCCI. Insisto per il 18 per cento. Non vedo la ragione per cui si debba accettare la percentuale del 15 per cento, in quanto diminuendo questa percentuale noi esponiamo l'erario ad integrare la quota supplementare qualora gli ufficiali giudiziari non raggiungessero il minimo che la legge stabilisce. Stabilendo il 15 per cento e dividendo i due terzi per gli ufficiali giudiziari e un terzo per i commessi giudiziari, noi praticamente diamo a questi ultimi il cinque per cento, e con il cinque per cento mettiamo questi signori nella condizione di non raggiungere quella somma minima al disotto della quale lo Stato deve intervenire per integrare la loro indennità. La proposta che ho fatto mi pare sia quanto mai utile non solo perché con essa assicuriamo a questa categoria di ausiliari un guadagno sicuro, ma perché allontaniamo la possibilità da parte del ministero di procedere ad operazioni di integrazione.

FODERARO, *Relatore*. Debbo insistere sulla misura del 15 per cento perché il mio emendamento porta una novità sulla quale io richiamo l'attenzione della Commissione. Estendere la percentuale alle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato significa accrescere notevolmente i proventi degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti.

Ho creduto doveroso introdurre questa aggiunta in quanto già oggi gli ufficiali giudiziari e i commessi hanno una percentuale sulla vendita dei corpi di reato, percentuale che ha anche il cancelliere. Pertanto, dovendo retribuire l'ufficiale giudiziario con un provento che è naturalmente il corrispettivo del servizio prestato, mi sembra logico e doveroso introdurre questa disposizione. Ecco perché insisto sulla misura del 15 per cento.

LECCISO. Sono del parere del relatore, perché ritengo che la preoccupazione dell'onorevole Amatucci, che possa esserci la necessità di una integrazione governativa, non abbia ragione di essere in quanto ai proventi attuali degli ufficiali giudiziari vanno aggiunti quelli derivanti dalle percentuali sulle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di reato. L'emendamento Foderaro è anche in armonia con le proposte del sindacato nazionale degli ufficiali giudiziari.

AMATUCCI. Per dovere di esattezza io debbo comunicare alla Commissione un ordine del giorno, che è stato approvato in data 15 aprile 1950 e che mi è stato trasmesso dal segretario generale del sindacato, nel quale si chiede che sia concessa agli ufficiali giudiziari una percentuale nella misura del 18 per cento, di cui un terzo da corrispondere agli aiutanti. Ora se anche con l'emendamento Foderaro si vuole estendere la percentuale del 15 per cento alle somme ricavate dalla vendita dei corpi di reato, non vedo la ragione per cui di fronte ad un eccessivo, superiore lavoro si debba scendere alla percentuale del 15 per cento, vale a dire al disotto dell'attuale percentuale.

Insisto quindi nella misura del 18 per cento. Quanto al resto, aderisco alla formulazione dell'onorevole Foderaro.

BRUNO. Faccio rilevare che, accettando la misura del 15 per cento, noi verremmo a diminuire la percentuale attualmente in vigore. Le obiezioni del relatore circa la percentuale sulle somme ricavate dalla vendita dei corpi di reato, riguardano una omissione della legge. Siccome questa percentuale viene già percepita e siccome la misura è ora stabilita nel 17,50 per cento ed esiste un voto del sindacato per l'arrotondamento, non vedo la ragione per cui si debba scendere al 15 per cento.

Manteniamo, pertanto, ferma la percentuale del 16 per cento, e aderiamo, per il resto, all'emendamento Foderaro.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo ricordare alla Commissione che specialmente su questo articolo 107 si sono svolte lunghe trattative fra il Ministero della giustizia e il Ministero del tesoro, il quale alla fine ha dato la adesione ai benefici che nel complesso vengono accordati agli ufficiali giudiziari. Ora, se la proposta di un aumento della percentuale venisse limitata dal 14 al 15 per cento potrei anche accettarla; non potrei essere viceversa favorevole ad un aumento dal 15 al 17,50 o al 18 per cento, anche perché in questo caso bisognerebbe nuovamente interpellare il tesoro. A me sembra che la percentuale del 15 per cento, che rappresenta in definitiva l'accoglimento dei desiderata espressi dalla categoria degli ufficiali giudiziari, possa considerarsi già notevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 107, fino all'alinea 1 compreso, sulla quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvata).

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Foderaro, sostitutivo dell'alinea 2 dell'articolo 107:

« Con una percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato in ragione... ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione la percentuale del 18 per cento, proposta dall'onorevole Amatucci.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la percentuale del 16 per cento, proposta dall'onorevole Capalozza.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la percentuale del 15 per cento, proposta dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole relatore.

(È approvata).

L'articolo 107 risulta pertanto approvato nel testo seguente:

« Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

1°) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad eseguire, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

2°) con una percentuale sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della rendita dei corpi di reato in ragione del 15 per cento.

« Tale somma è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Segue l'articolo 108:

« Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

1°) il diritto di cronologico;

2°) il diritto di copia;

3°) il diritto fisso postale;

4°) il diritto di chiamata di causa spettante all'ufficiale giudiziario della Corte Suprema di cassazione;

5°) il diritto di notificazione;

6°) il diritto di redazione di verbale;

7°) il diritto di protesto cambiario;

8°) il diritto di vacanza;

9°) il diritto di assistenza di cui al successivo articolo 117 ».

L'onorevole Capalozza ha presentato un emendamento al n. 4 tendente a sopprimere le parole: « spettante all'ufficiale giudiziario della Corte suprema di cassazione ».

Quale è il parere del relatore?

FODERARO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 108 con l'emendamento Capalozza, accettato dal relatore.

(È approvato).

Segue l'articolo 109:

« Per la iscrizione di ogni atto civile, penale o amministrativo in uno dei registri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 100, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 18 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 110:

« Nei casi previsti dall'articolo 92, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 15 a facciata.

« Quando la copia dell'atto da notificare è redatta dalla parte, spetta all'ufficiale giudiziario metà del diritto di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 111:

« Quando la notificazione degli atti è eseguita col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese postali, il diritto fisso postale di lire 15 ».

L'onorevole Amatucci ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*: il diritto fisso postale di lire 15, *le seguenti*: il diritto fisso postale di lire 30 ».

Identico emendamento hanno presentato gli onorevoli Capalozza e Bruni.

L'onorevole Foderaro ha presentato il seguente altro emendamento:

« *Sostituire alle parole*: lire 15, *le altre*: lire 22 ».

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

AMATUCCI. Mi pare che attualmente il diritto fisso postale sia di poco più di venti lire. Il nuovo testo dell'ordinamento diminuisce le spettanze dell'ufficiale giudiziario anche per questa voce. Bisogna tenere presente che nelle sedi giudiziarie nelle quali non vi è l'ufficio postale, l'ufficiale giudiziario per accedere ad un ufficio postale deve prendere un mezzo di trasporto. Mi pare pertanto che le spese vive sostenute debbano essere rimborsate.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare che per andare incontro alle necessità degli ufficiali giudiziari che normalmente, specie nei grandi centri, debbono spostarsi dalla loro sede per recarsi all'ufficio postale, si possa accogliere la proposta del relatore di elevare il diritto fisso a lire 22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 111 fino alla parola: « lire ».

(È approvato).

Pongo in votazione la cifra proposta dall'onorevole Amatucci, a cui hanno aderito l'onorevole Capalozza e l'onorevole Bruno: « lire 30 ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la cifra proposta dall'onorevole relatore: « lire 22 ».

(È approvata).

Segue l'articolo 112:

« Per ogni chiamata di causa, spetta all'ufficiale giudiziario della Corte Suprema di cassazione il diritto di lire 30 ».

AMATUCCI. Osservo che se per l'articolo 108 è stato approvato un emendamento Capalozza nel senso che il diritto di chiamata di causa spetta anche agli ufficiali giudiziari della Corte di appello, tribunale, ecc.; mi sembra che di conseguenza sia necessario modificare anche l'articolo 112 che si richiama all'articolo 108.

FODERARO, *Relatore*. Penso anch'io che occorra integrare l'articolo 112, determinando la misura anche per gli addetti agli altri uffici. Confesso che non ho una tabella e non so quanto sia il diritto di chiamata. Non sono preparato e propongo di sospendere la discussione sull'articolo 112.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore, di sospendere l'esame dell'articolo 112.

(È approvata).

Segue l'articolo 113:

« Per ogni copia di atto notificato, escluse le comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

a) per gli atti relativi agli affari di competenza delle Corti, lire 40;

b) per gli atti relativi agli affari di competenza del tribunale, lire 30;

c) per gli atti relativi agli affari di competenza della pretura e per quelli di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari di cui al secondo comma dell'articolo 87, lire 20 ».

Gli onorevoli Capalozza e Bruno hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire, alla lettera a), le parole: lire 40, con le parole: lire 50; alla lettera b), le parole: lire 30, con le parole: lire 40; alla lettera c), le parole: lire 20, con le parole: lire 30 ».

AMATUCCI. Mi dichiaro contrario alla esclusione dai diritti spettanti agli ufficiali giudiziari di ogni compenso per le comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile.

Propongo pertanto la soppressione dell'inciso relativo.

FODERARO, *Relatore*. Penso che ove si tratti di materia civile penale e amministrativa, ove cioè la comunicazione sia una vera e propria notifica, indubbiamente spetti il diritto all'ufficiale giudiziario nella misura di cui all'articolo 113. Ma per altre comunicazioni, come potrebbero essere, ad esempio, l'avviso al giudice che una data istruttoria è stata fissata per un determinato giorno, e l'avviso al pubblico ministero che deve recarsi in trasferta per istruire un determinato processo per un determinato giorno, che indubbiamente rientrano nell'articolo 136 del Codice di procedura civile, ritengo non sia il caso di corrispondere alcun diritto.

AMATUCCI. In sostanza, quando le comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile sono fatte tramite ufficiale giudiziario, l'opera prestata da questi o da qualche aiutante ufficiale giudiziario, da chi viene pagata? O si pretende che l'ufficiale giudiziario e l'aiutante prestino la propria opera gratuitamente?

FODERARO, *Relatore*. Noi abbiamo detto che con questo progetto si tende ad elevare la funzione dell'ufficiale giudiziario e a fare un passo verso la loro statizzazione. L'ufficiale

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

giudiziario ha il corrispettivo dei servizi prestati, tra cui le notifiche. Le comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile non debbono essere considerate delle notifiche. In pratica, spesso, assumono un tale carattere per errore del cancelliere. La legge dà al cancelliere una triplice via: o consegnarle direttamente, o a mezzo del servizio postale o, in ultima ipotesi, a mezzo dell'ufficiale giudiziario. È chiaro che il cancelliere può servirsi indifferentemente dell'uno come dell'altro mezzo. Se il cancelliere ha la facoltà di servirsi dell'ufficiale giudiziario e se noi con questo disegno di legge diamo all'ufficiale giudiziario una retribuzione per tali cosiddette notifiche delle comunicazioni del cancelliere, possiamo anche concepire qualche abuso da parte del cancelliere, allo scopo di aumentare i proventi dell'ufficiale giudiziario. Se invece non attribuiamo alcun diritto di notifica di queste comunicazioni, avverrà in pratica che il cancelliere sarà portato a servirsi del normale servizio postale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amatucci al primo periodo, soppressivo delle parole: « escluse le comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo periodo dell'articolo 113, così modificato:

« Per ogni copia di atto notificato è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura: ... ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea a) con l'emendamento Capalozza tendente a sostituire alle parole: « lire 40 », le altre: « lire 50 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea b) con l'emendamento Capalozza, tendente a sostituire alle parole: « lire 30 », le altre: « lire 40 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea c) con l'emendamento Capalozza, tendente a sostituire alle parole: « lire 20 », le altre: « lire 30 ».

(È approvato).

L'articolo 113 risulta pertanto approvato nel testo seguente:

« Per ogni copia di atto notificato, è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

a) per gli atti relativi agli affari di competenza delle Corti, lire 50;

b) per gli atti relativi agli affari di competenza del tribunale, lire 40;

c) per gli atti relativi agli affari di competenza della pretura e per quelli di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari di cui al secondo comma dell'articolo 87, lire 30 ».

Segue l'articolo 114:

« Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo articolo 115, è dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire 120;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle lire centomila o di valore indeterminabile, lire 240 ».

AMATUCCI. Le somme indicate dall'articolo, dovute all'ufficiale giudiziario per andare ad eseguire un pignoramento o una sentenza di sfratto, mi pare siano veramente irrisorie. Pertanto, in considerazione anche della responsabilità che spesso ha l'ufficiale giudiziario portando con sé somme considerevoli, trovarei giusto che si portasse la somma di lire 120 a lire 300 e quella di 240 a 500.

FODERARO, *Relatore*. Debbo fare anzitutto una dichiarazione: poco fa è stata approvata dalla Commissione una modifica all'articolo 113, stabilendo il principio che l'ufficiale giudiziario non debba prestare gratuitamente la sua opera per nessun atto riguardante l'amministrazione della giustizia. Ora se è esatto che l'ufficiale giudiziario deve essere adeguatamente pagato, specialmente per certi atti, perché altrimenti lo stesso ufficiale giudiziario potrebbe essere indotto ad avere sottomano dagli interessati l'integrazione, è altrettanto esatto che alcune prestazioni possono essere del tutto gratuite. Comunque io accedo alla proposta di aumento nella misura di: lire 200 per affari di valore fino a lire centomila, e lire 250 per quanto riguarda gli affari di valore superiore. E avrei detto di più se per certi atti vi fosse stata la prestazione gratuita!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Osservo che con questi emendamenti si sconvolge tutta l'armonia della legge. Non v'è stata nessuna richiesta da parte degli interessati e non v'è ragione di modificare il testo presentato. Se il relatore e i proponenti insistono sui loro emendamenti, dovrò chiedere la sospensiva su questo articolo.

AMATUCCI. Quanto alla dichiarazione del Sottosegretario, secondo cui non ci sarebbe

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

stata nessuna richiesta ufficiale da parte degli interessati, debbo fare osservare che queste richieste sono state fatte dal segretario nazionale ufficiali giudiziari e dal segretario nazionale degli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali sono venuti insieme ad alcuni colleghi giorni fa a sottopormi la necessità della revisione delle tariffe; ed io non faccio altro che rendermi interprete e portavoce delle loro aspirazioni.

FODERARO, *Relatore*. Occorre osservare che i sindacati ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari sono stati sempre in stretti rapporti con i rappresentanti del Governo. Ora tengo a sottolineare che quanto ha dichiarato il rappresentante del Governo, cioè che si stanno cambiando e deformando i punti fondamentali di quella riforma che si vuole attuare, è esatissimo.

AMATUCCI. Non trovo difficoltà ad accettare una eventuale richiesta di sospensiva, in particolare perché questa richiesta verrebbe dal sottosegretario e dal relatore, e verrebbe determinata dalla necessità di coordinare le richieste dei vari ufficiali giudiziari. La sospensiva tuttavia non si dovrebbe limitare solamente all'articolo 114, ma si deve estendere anche agli articoli 115, 116, 118 che contengono norme sulle indennità che spetterebbero agli ufficiali giudiziari in occasione dell'esplicitamento del loro servizio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Una sospensiva così lata non sarebbe assolutamente opportuna, data l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

Chiedo pertanto che si proceda nell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amatucci, tendente a portare le somme rispettivamente a lire 300 e a lire 500.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 114 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
BETTIOL GIUSEPPE

PRESIDENTE. Segue l'articolo 115:

« Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, del valore fino a lire cinquantamila, lire 40;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire cinquantamila, lire 80.

« In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto cambiario, il diritto dovuto è ridotto alla metà ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 116:

« Per la esecuzione degli atti che implicano la redazione di processo verbale iniziati o proseguiti dopo le ore quattordici, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di vacanza per il periodo di tempo effettivamente impiegato per la esecuzione dell'atto.

« Ogni vacanza ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire trenta.

« Il diritto di vacanza non si divide che per metà; trascorsa l'ora è dovuto per intero.

« Il diritto è ridotto alla metà per i verbali di protesto cambiario.

« Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacanza, deve indicare anche l'ora di inizio e di chiusura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 117:

« All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta un diritto pari, per importo, a quello di vacanza di cui al precedente articolo 116, e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 118:

« Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio, spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, la indennità di trasferta.

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita per ogni chilometro nella misura di lire quattro o, rispettivamente, di lire otto, a seconda che si tratti di notificazione ovvero di compimento di altro atto che importa la redazione di un verbale. Essa non è dovuta quando la notificazione dell'atto è eseguita a mezzo del servizio postale.

« All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del comune sede



## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

dell'ufficio, si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado XI ».

MARZI. Propongo una variazione alla misura della indennità, e cioè portare da lire 4 a lire 6 la prima, e da lire 8 a lire 12 la seconda.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario.

FODERARO, *Relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Marzi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 118.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 119:

« Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della più breve tra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo ove l'atto deve essere eseguito.

« Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'articolo 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennità di trasferta, non risultino in tutto o in parte, deve comprovare col certificato dell'autorità competente, a richiesta della parte.

« Dopo il primo chilometro ogni altro successivo si considera compiuto quando l'ufficiale giudiziario abbia percorso più di duecento metri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 120:

« L'ufficiale giudiziario che procede nella stessa gita, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, la quale è ripartita in misura eguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario li debba compiere in comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso comune, sia costretto a percorrere tra un posto e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

« Nei casi in cui competono all'ufficiale giudiziario più indennità di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa località proceda a

richiesta o nell'interesse del pubblico ministero, o di qualsiasi Amministrazione dello Stato, o di parti ammesse al gratuito patrocinio, l'anticipazione da parte dell'erario è limitata alla sola trasferta di maggiore importo. Le altre sono prenotate a debito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 121:

« Per tutti gli atti commessi nelle ore pomeridiane del giorno antecedente o nello stesso giorno per il quale ne è richiesta ed effettuata la esecuzione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà.

« La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con la indicazione della data e, se occorre, anche dell'ora. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o separatamente in carta libera per gli atti che si eseguono per processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto.

« Se il richiedente non può o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza può essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto, indicando il motivo per cui non è stata scritta e firmata.

« Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 120, il diritto di urgenza è dovuto una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importi il maggiore diritto o la maggiore indennità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 122:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, i proventi e le indennità recuperati spettano all'ufficiale giudiziario, od a chi ne fa le veci, che presta effettivo servizio nell'ufficio al momento dell'invio, da parte del procuratore del registro, delle somme recuperate.

« In mancanza di specificazione, l'ammontare delle somme recuperate è attribuito per metà ai proventi e per metà alle indennità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 123:

« La percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili e penali, è liqui-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

data, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le stesse norme stabilite nella legge 8 agosto 1895, n. 556, e successive modificazioni.

« Il procuratore del registro, alla fine di ogni bimestre, liquida l'ammontare della percentuale medesima e lo trasmette direttamente all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 124:

« La percentuale sui crediti recuperati sui campioni amministrativi è liquidata a favore dell'ufficiale giudiziario, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui recuperi delle spese da ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso gli uffici del registro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 125:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, la percentuale sui crediti recuperati spetta agli ufficiali giudiziari che, nell'ultimo giorno del mese che precede quello della ripartizione, si trovino in effettivo servizio presso l'ufficio a cura del quale il ricupero venne eseguito.

« L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'articolo 31, ha diritto, a titolo di percentuale sui crediti recuperati, soltanto alla somma di spettanza dell'ufficio nel quale egli presta effettivo servizio, e, nel caso che presti effettivo servizio contemporaneo in più uffici, ha diritto a cumulare le somme di spettanza dei medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 126:

SEZIONE II. — *Cassa unica e comunione.*

## ART. 126.

« Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari è obbligatoria la cassa unica. L'amministrazione della cassa spetta

all'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico custode e responsabile di essa. In mancanza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, alla relativa sostituzione provvede il capo dell'ufficio.

« Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre che esso sia periodicamente depositato in conto corrente presso l'ufficio postale o in conto corrente bancario.

« I proventi e la percentuale sui crediti recuperati dall'erario, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali tra gli ufficiali giudiziari, nei limiti e con le norme di cui ai successivi articoli 127 e 128 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 127:

« Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, esclusa la Corte di cassazione, devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui al precedente articolo 126.

« A tal fine, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello, o nelle città che non siano sede di Corte di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi, distinti per voci riscossi nel mese precedente, detratte le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo eventualmente conto del disposto di cui al secondo comma del successivo articolo 154. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente, non appena gli sia pervenuto l'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 123, l'importo della percentuale stessa, al netto del dieci per cento per le spese e delle somme eventualmente dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto articolo 154, primo comma, n. 2.

« L'ufficiale giudiziario dirigente della corte o del tribunale determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo tra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo.

« Delle operazioni di riparto è redatto verbale che viene comunicato senza indugio agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al primo presidente della Corte di appello o, rispettivamente, al presidente del tribunale, non oltre il decimo giorno

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

dal deposito del verbale nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto il funzionario ripartitore ».

AMATUCCI. Richiamo l'attenzione del Governo sul funzionamento di questa cassa. I pericoli, secondo me, sono enormi; se il concetto fondamentale è quello di stimolare l'attività degli ufficiali giudiziari, creando una cassa unica fra gli addetti alla stessa sede, noi possiamo andare incontro all'inconveniente che un ufficiale giudiziario se ne stia con le braccia incrociate, che eviti di ricevere atti perché è sicuro che il lavoro lo farà l'ufficiale giudiziario più giovane, più attivo. Quindi anziché stimolare l'attività dell'ufficiale giudiziario noi premieremo il fannullone. Io vorrei sapere quale è quell'ufficiale giudiziario che agirà con diligenza quando dovrà procedere ad un pignoramento o v'è una sentenza esecutiva da notificare, dal momento che esiste la Cassa unica fra gli addetti alla stessa sede e il lavoro può benissimo farlo un altro. Proporrei pertanto un emendamento all'articolo 127 nel senso che la cassa sia fra gli addetti allo stesso ufficio anziché fra quelli della stessa sede. Questa proposta non dovrebbe trovare opposizione da parte del Governo e del relatore, se si vuole ovviare agli inconvenienti cui andremmo incontro approvando il testo in esame.

FODERARO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Amatucci. In linea teorica gli inconvenienti cui ha accennato l'onorevole Amatucci esistono; e si registrano in tutte le categorie degli statali; vi sono anche dei magistrati che lavorano e si sacrificano, altri, invece, che lavorano meno. Con questa legge si è voluto elevare la categoria degli ufficiali giudiziari: si chiede loro il titolo di studio; vengono parificati ai funzionari dello Stato del gruppo B, grado XI; si concedono altri riconoscimenti morali. Tutto questo dovrebbe far cessare il malcostume della speculazione affaristica e portare ad un maggior rendimento degli ufficiali giudiziari. Se il riparto dei proventi dovesse avvenire fra due o tre e non fra tutti, è evidente che qualcuno può essere spinto a compromessi, a fare speculazioni, a dare in sostanza un carattere affaristico alla sua funzione. Anche la spinta a dividere i compensi con l'uscieri di banca amico che gli porta i protesti, o a commettere atti illeciti viene a cessare quando l'ufficiale giudiziario sa che lavorando onestamente ottiene gli stessi risultati perché l'importo delle somme riscosse viene ad essere distribuito fra tutti mediante la cassa comune. Ho già detto

che questa legge mira alla statizzazione degli ufficiali giudiziari; aggiungo che si è anche inteso porre fine a certi scandali di ufficiali giudiziari multimilionari, che viaggiano in automobile, ed eliminare quella differenza profonda e ingiusta che esiste fra funzionari della stessa categoria. Sono pertanto decisamente favorevole alla cassa unica: e, se dovesse cadere, questa legge mancherebbe completamente al suo scopo.

AMATUCCI. Ho fatto presenti i pericoli della cassa unica, che dovrebbe distribuire l'ammontare dei proventi tra gli ufficiali giudiziari della stessa sede. L'articolo 141 del progetto prevede poi che quando l'ufficiale giudiziario arriva ad una somma che supera lo stipendio dell'impiegato dello Stato del grado X o IX, costui deve versare allo Stato un contributo del cinquanta per cento. È evidente che la ripartizione tra gli ufficiali giudiziari della stessa sede porta senz'altro ad un arresto dell'attività, perché — e faccio l'esempio degli ufficiali giudiziari della pretura di Roma, che sono un po' i monopolizzatori delle notifiche in materia di pignoramento, protesti, ecc. — il giorno in cui viene stabilito tale principio, questa gente, che ha diritto alla indennità integrativa da parte dello Stato se non raggiunge il minimo stabilito e che deve versare il cinquanta per cento dell'eventuale eccedenza, non sarà più sollecita come ora. Badate bene che io non parlo nell'interesse di questa o di quella categoria: io mi premuro dell'interesse dello Stato ed insisto nell'affermare che la creazione della cassa unica nella stessa sede è piena di pericoli, soprattutto pregiudizievole agli interessi del servizio.

Ho accennato all'attività encomiabile degli ufficiali giudiziari della pretura di Roma. Ebbene; quando questi sapranno che, superati certi limiti, il di più dovrà andare a beneficio degli altri, non svolgeranno di certo una attività intensa. Sono d'accordo sulla necessità di arrivare alla soppressione o limitazione dell'attività di certi usurai della giustizia, ma noi dobbiamo anche e soprattutto non stabilire principi che siano deleteri non solo agli interessi delle parti, ma dello Stato. Debbo pertanto insistere nel mio emendamento che ritengo giusto, opportuno, doveroso.

FUMAGALLI. A me sembra difficile poter arrivare ai risultati desiderati, perché logicamente gli ufficiali giudiziari di pretura non lavoreranno certo di più per favorire quelli del tribunale o viceversa. Ed in considerazione anche del fatto che gli ufficiali giudiziari del tribunale si considerano di grado su-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

periore, anche se non lo sono, quelli della pretura non possono gradire che il loro maggiore lavoro vada anche a vantaggio dei primi. Sono d'avviso pertanto che sia possibile ottenere una certa solidarietà fra gli addetti allo stesso ufficio, come ha sostenuto l'onorevole Amatucci, ma che non si possa andare più in là.

FODERARO, *Relatore*. Mi pare che la maggiore preoccupazione degli oratori sia in merito al fatto che noi non ci rendiamo conto della discrepanza tra i criteri fondamentali che hanno determinato questa legge e la sua pratica applicazione. Posto il principio che noi vogliamo andare verso la statizzazione degli ufficiali giudiziari, è ovvio che noi dovremo arrivarci per gradi. Io non so quanto i colleghi abbiano seguito il progetto dal principio alla fine. Ho la sensazione che sia molto diffusa la mentalità di considerare l'ufficiale giudiziario come un privato, come un qualsiasi imprenditore, al quale si dà il corrispettivo del servizio che egli compie. Questo non solo è rigettato in pieno dall'ordinamento in esame, ma anche dall'ordinamento vigente. Quella cassa che l'ufficiale giudiziario ha invocato come una novità, noi l'abbiamo stabilita con l'attuale ordinamento. Attualmente ogni ufficio divide i proventi tra gli ufficiali giudiziari: se noi non passassimo dall'ufficio alla sede, non compiremmo nessun passo avanti verso la statizzazione. Ma v'è di più: troverete più avanti delle disposizioni di una portata draconiana tendenti a controllare l'ufficiale giudiziario. Non possiamo perciò accettare emendamenti su questioni specifiche, su quella che è la struttura generale, sulla quale dobbiamo restare fermi. Questa cassa unica è uno dei problemi fondamentali.

Quanto poi alle osservazioni circa i danni che possono derivare all'erario, debbo far notare che con la cassa unica vengono ad essere favoriti gli ufficiali giudiziari poveri rispetto ai ricchi. Gli ufficiali giudiziari poveri, una volta che avranno quanto spetta agli altri, non avranno più bisogno di indennità integrativa e non si verificheranno più gli assurdi che nella stessa sede v'è chi guadagna in maniera scandalosa e chi è povero. Quanto poi alla percentuale da versare allo Stato in base all'articolo 141, non è il singolo che deve corrisponderla, ma tutta la sede. Mi pare che non ci sia nulla di strano che il 50 per cento di più vada allo Stato. Si è anche affermato che si potrebbe verificare il caso di negligenza da parte di qualche ufficiale giudiziario. Evidentemente si tratta di un equivoco, perché l'ufficiale giudiziario non ha nessun interesse a

incrociare le braccia, perché, posto come è ad una rigida disciplina, si vedrebbe sottoposto a tutte le sanzioni previste. Io non vedo pertanto, sotto qualsiasi punto di vista, qualche cosa di concreto contro la cassa comune. Che i favoriti non siano i più abbienti è dimostrato dal fatto che da ogni parte di Italia si sono levate voci contro la cassa unica.

Si trattava naturalmente di interventi dei più ricchi, dei più favoriti. Hanno scritto viceversa a favore della cassa unica — ed ecco perché me la prendo tanto calda — gli ufficiali giudiziari dei piccoli uffici, di quei disgraziati uffici dell'Italia meridionale dove ci sono ufficiali giudiziari che non guadagnano niente. Perché dunque non andare incontro a questi meno abbienti? Noi vogliamo arrivare alla pacificazione tra gli ufficiali giudiziari in lotta fra loro. E la cassa comune raggiungerà questo scopo. Ritengo quindi di insistere perché questa parte del progetto non sia intaccata.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È esatto che la costituzione della cassa unica fra tutti gli appartenenti alla medesima sede può determinare qualche rallentamento, ma dobbiamo tenere presente che questa legge non riguarda gli ufficiali giudiziari di Roma, di Napoli o di Milano, ma quelli di tutta Italia. Ci sono state delle voci contrarie alla creazione della cassa unica, ma la stragrande maggioranza, la quasi totalità degli appartenenti alla categoria, è assolutamente concorde su questo punto.

Comunque gli inconvenienti prospettati dall'onorevole Amatucci e dall'onorevole Fumagalli possono essere facilmente eliminati con il sistema di controllo che ha lo Stato in relazione al servizio prestato dagli ufficiali giudiziari. Noi dobbiamo solo preoccuparci di rivedere certe situazioni diventate assolutamente inammissibili e di elevare il tono di tutta la categoria. Noi con questa legge siamo stati molto esigenti e credo sia giunto il momento di fare un notevole passo avanti rispetto alla situazione attuale. La cassa unica tra gli appartenenti allo stesso ufficio esiste già; bisogna ora passare alla cassa unica fra gli appartenenti alla stessa sede.

CONCETTI. Abbiamo già creato la cassa comune negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari; ora nell'articolo 127, si stabilisce di mettere in comune e ripartire fra gli addetti alla stessa sede i proventi e le percentuali, sicché noi veniamo a creare due casse e bisognerà vedere come si

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

deve armonizzare l'amministrazione di esse. Ritengo si debba accettare l'emendamento Amatucci.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alle votazioni.

FODERARO, *Relatore*. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata.

*(È appoggiata).*

Indico la chiama per la verifica del numero legale.

*Sono presenti:*

Amatucci, Bettiol Giuseppe, Camposar-  
cuno, Concetti, Foderaro, Fumagalli, Guer-  
rieri Emanuele, Lecciso, Marzi, Paolucci.

*È in congedo:*

Murdaca.

Comunico che la Commissione non è in numero per deliberare. La seduta è pertanto sciolta.

**La seduta termina alle 11.**